

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 622-40074/2010 del 3-11-2010 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Collegno, ad uso lavaggio inerti assentita alla Cave Vinassa Srl. Codice univoco: TO-P-10345.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 622-40074/2010 del 3-11-2010 - Codice univoco: TO-P-10345.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Cave Vinassa Srl (omissis) con sede legale in Collegno, Via Venaria n. 69/c, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Collegno - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 3 n. 44 - in misura di litri/sec massimi 4,2 e medi 1,43 per complessivi metri cubi annui 45.000 ad uso lavaggio inerti da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3-11-2010. (omissis)